

TI_GERICHTE 12.1998.9 vom 12. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.9

FR: TI_GERICHTE 12.1998.9 du 12 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.9 del 12 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La convenuta ripropone anche in questa sede l'eccezione di annullabilità della sentenza impugnata per il motivo che la causa non avrebbe dovuto svolgersi secondo la procedura speciale di cui agli art. 404 e segg. CPC, ma secondo la procedura ordinaria, non trattandosi di vertenza opponente un lavoratore a un datore di lavoro. A torto. Questa Camera ha infatti già avuto modo di stabilire nella sentenza pubblicata in Rep . 1994, pag. 388, per un caso di cessione che la gratuità della procedura non dipende dalla qualità delle parti in causa, ma dalla natura della pretesa, che deve derivare dal rapporto di lavoro. Questo principio comporta evidentemente per il cessionario anche il diritto medesimo alla procedura speciale e gratuita, e non solo all'esonero dalla tassa di giustizia e dalle spese, con il che quanto stabilito nella predetta sentenza deve senz'altro essere confermato anche alla luce della citazione dell'appellante di quanto affermato da Rehbinder , Berner Kommentar, n. 2 ad art. 343 CO. Abbondanzialmente si rileva che quand'anche la procedura speciale fosse stata adottata a torto, la conseguenza non sarebbe comunque quella postulata dell'annullabilità della sentenza, non potendosi affermare che l'uso della procedura speciale abbia cagionato particolare pregiudizio alle parti, ed in alcun caso un pregiudizio tale da potere essere sanato unicamente con l'annullamento della sentenza (art. 143 cpv. 1 CPC).

E. 2

L'appellante contesta poi la decisione pretorile nella misura in cui essa in base alle precedenti decisioni giudiziarie in re _____ riconosce, ed addirittura considera inoppugnabile, l'esistenza di un credito dell'istante di fr. 10'173,85 oltre accessori nei confronti della convenuta.

E. 2.1

Da un profilo rigorosamente formale le obiezioni della convenuta sono fondate nella limitata misura in cui le va dato atto che non esiste un dispositivo di sentenza esplicante nei suoi confronti forza di cosa giudicata che stabilisca l'esistenza del credito vantato in causa. A maggior ragione, ma sempre dal profilo formale, essendo la forza di cosa giudicata limitata ad un eventuale dispositivo di sentenza, è altresì pacifico che alla convenuta deve essere riconosciuto il diritto di riproporre anche nei confronti della qui istante l'eccezione di compensazione relativa alle pretese inadempienze contrattuali del suo ex dipendente _____ (II CCA 21 luglio 1994 in re F. e Ilcc./S. e Ilcc., 17 giugno 1994 in re F./C. e Ilcc.), così come ogni altra atto a dimostrare l'inesistenza del credito.

E. 2.2

Nel merito le contestazioni della resistente sono invece solo in parte provviste di buon diritto.

E. 2.2.1

E' in effetti innegabile, a dispetto dell'affermazione del contrario da parte della convenuta, che la procedura avviata da _____ nei suoi confronti, richiamata nella presente procedura e i cui atti sono perciò atti di questa causa, ha condotto all'accertamento dell'esistenza di un credito derivante dal rapporto di lavoro di complessivi fr. 14'820.-- oltre interessi, di cui fr. 4'646.15 spettanti al dipendente, e fr. 10'173.85 spettanti all'istante quale cessionaria legale di tale parte della pretesa ex art. 29 cpv. 2 LADI (II CCA 12 maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio 1996, consid. 3). Anche se, come si è detto, le motivazioni e i dispositivi di questi giudizi non sono direttamente opponibili alla convenuta in questa procedura, gli accertamenti e le considerazioni ivi esposte rappresentano nondimeno, in quanto riguardanti la medesima fattispecie costitutiva del credito, un mezzo di prova di accresciuta rilevanza, a fronte del quale l'esistenza del credito deve essere presunta, così che spetta semmai alla resistente di fornire la prova della sua inesistenza (II CCA 15 aprile 1998 in re G./M.).

E. 2.2.2

Tale prova riesce alla convenuta allorché invoca la circostanza -trascurata nei precedenti giudizi in conseguenza della mancata esplicita contestazione della pretesa da parte della convenuta- secondo cui _____ in virtù del contratto collettivo a lui applicabile (doc. 7 dell'incarto richiamato, punti 58.4 e 65.1) beneficiava di un periodo di disdetta di soli due mesi, e non di tre come sarebbe stato il caso in applicazione dell'art. 335c cpv. 1 CO, ritenuto dal Pretore (consid. 5, pag. 4).

E. 3

Proprio in prospettiva della dimostrazione dell'inesistenza della pretesa dedotta in causa, la parte convenuta lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, conseguente al rifiuto del Pretore di assumere le deposizioni dei testi _____ e _____ con i quali essa intendeva fornire la prova della propria pretesa compensatoria, consistente nel diritto al risarcimento dei danni causati dall' _____ con il proprio comportamento.

E. 3.1

La ricorrente, come si deduce da quanto esposto al consid. 2.1, è nuovamente nel giusto laddove sostiene in astratto il suo diritto ad essere sentita in relazione a circostanze che, contrariamente all'opinione del Pretore, non sono a priori destituite di rilevanza ai fini del presente giudizio.

E. 3.2

In concreto il rifiuto dell'assunzione delle richieste prove testimoniali è invece condivisibile. In primo luogo va in effetti rilevato che la stessa convenuta all'udienza di discussione si è dilungata sui motivi della ricevibilità formale della pretesa risarcitoria ma -contrariamente a quanto aveva fatto nella procedura avviata dal dipendente (cfr. riassunto scritto, punto 3, pag. 3 del verbale)- non ha saputo formularla e quantificarla con chiarezza nei termini che avrebbero dovuto essere confermati dai pretesi testimoni, né ha esplicitamente addotto con chiarezza le circostanze di fatto sulle quali questi avrebbero dovuto deporre. Inoltre, e la circostanza non è di secondaria importanza, va rammentato che

le deposizioni di quei testimoni sono già state assunte nella procedura avviata dall' _____, e per effetto del richiamo di quell'incarto costituiscono quindi un atto di questo processo. In simili circostanze l'obbligo della convenuta di addurre con precisione i fatti che i testimoni avrebbero dovuto confermare risulta evidentemente accresciuto, potendosi pretendere che essa avesse ad addurre e specificare delle circostanze di fatto rilevanti sulle quali i testi non erano stati interrogati nel primo processo -nel quale era pure stata addotta la tesi dell'esistenza di un danno causato dal dipendente- e sulle quali li si voleva sentire ora. In difetto di tale precisa adduzione di nuove e rilevanti circostanze da sottoporre ai testi, la richiesta della ripetizione della loro escussione si riduce ad un mero formalismo, suscettibile di protrarre nel tempo la causa ma non per questo meritevole di protezione, neppure sotto l'egida del pur importante diritto di essere sentiti in giudizio.

E. 4

In definitiva, il credito di _____ per il risarcimento di salari e tredicesima mensilità del periodo di disdetta, calcolato sulla base di fr. 4'560.-- lordi mensili, ammonta a complessivi fr. 9'880.-- (fr. 9'120.-- per due mensilità di salario e fr. 760.-- di quota parte della tredicesima mensilità) al lordo degli oneri sociali. Avendo la convenuta già corrisposto all' _____ fr. 4'646.15 lordi, l'istante può al massimo essere creditrice del residuo di fr. 5'233.85 lordi oltre interessi al 5% dal 19 maggio 1995. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 9

gennaio 1998 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente: 1. L'istanza è parzialmente accolta. _____, è condannata a pagare a _____, fr. 5'233.85 al lordo degli oneri sociali oltre interessi al 5% dal 19 maggio 1995. 2. Non si prelevano tasse né spese, compensate le ripetibili. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario